

# COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

ORDINANZA n. 48 del 17.10.2007

**OGGETTO: criteri per l'apertura e la chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio e per il commercio su aree pubbliche.**

## IL SINDACO

Richiamate le disposizioni contenute nel titolo IV del D. Lgs. n. 114/1998;

Vista l'ordinanza Sindacale n. 1103, prot. 8770, del 13.5.1999 e le disposizioni ivi contenute;

Considerate le esigenze degli operatori del settore e dei rappresentanti delle associazioni di categoria, nonché delle organizzazioni sindacali;

Visto il protocollo d'intesa del 21 marzo 2007 sulle aperture festive e domenicali in deroga D. Lgs. 114/98 e chiusure infrasettimanali, nato dal confronto con le Associazioni di categoria e le Organizzazioni che si occupano del commercio nel territorio del mandamento di Treviso;

Rilevata la necessità di rideterminare i criteri di cui in oggetto, in attuazione al protocollo d'intesa anzi detto;

Atteso che non è necessario acquisire il parere sul presente provvedimento da parte delle organizzazioni locali delle imprese del commercio, dei lavoratori e dei consumatori, in quanto i contenuti di tale provvedimento sono conformi al protocollo di intesa soprarichiamato;

Ritenuto o compatibile, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del citato decreto legislativo 114/1998, assoggettare alla presente disciplina degli orari anche le attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, salve le disposizioni eventualmente difformi previste nel "Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche";

Visto l'art. 8 della legge regionale n. 10/2001;

Vista la L.R. n.15/2004, in particolare le disposizioni contenute nell'art. 40, "Disposizioni in materia di violazione degli obblighi di chiusura domenicale e festiva e modifica dell'art.5 della L.R. n.62/1999";

Con i poteri conferiti dall'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000,

## ORDINA

gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni dell'art.11 del D. Lgs. 31.3.1998, n. 114 e dei criteri di cui al presente provvedimento.

### ART. 1 - FASCIA ORARIA DI APERTURA

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.00, per un massimo di 13 ore giornaliere.

### ART. 2 - CHIUSURA DOMENICALE, FESTIVA ED INFRASETTIMANALE.

Fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo ed al successivo art.3 in materia di deroghe all'obbligo di chiusura, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.

Detti esercizi sono tenuti al rispetto di mezza giornata di chiusura infrasettimanale da effettuare nel modo seguente:

- 1) per gli esercizi del settore “non alimentare generico” e “non alimentare a grande fabbisogno di superficie”: il lunedì mattina o il lunedì pomeriggio o il sabato pomeriggio a scelta dell'esercente;
- 2) per gli esercizi del settore “alimentare”, del settore “misto” e per le “cartolerie”: il lunedì mattina o il mercoledì pomeriggio a scelta dell'esercente.

Qualora la ditta osservi l'orario continuato, la mezza giornata di chiusura termina o inizia alle ore 13.00.

Gli esercizi del settore alimentare devono garantire il servizio al pubblico in caso di più di due festività consecutive, effettuando l'apertura antimeridiana fino alle ore 13.00 nella terza festività. Nel caso in cui la terza festività coincida con la domenica, l'obbligo di apertura è spostata alla seconda festività, salvo che non si tratti dei giorni 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio e 25 dicembre o di domeniche già assoggettate a deroghe alla chiusura.

#### ART. 3 - DEROGHE ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA.

L'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al precedente art. 2 è sospeso durante l'intero mese di dicembre, nonché nelle seguenti giornate per l'intero territorio comunale:

1. la prima domenica del periodo fissato per le vendite di fine stagione invernale;
2. la domenica delle Palme;
3. le ultime due domeniche di Ottobre;
4. le ultime due domeniche di Novembre.
5. altre 2 domeniche o festività da stabilirsi in ambito locale attraverso la concertazione tra le Amministrazioni Comunali e le parti sociali in occasioni di manifestazioni anche a carattere sovracomunale.

L'obbligo di chiusura infrasettimanale di cui al precedente art. 2 viene sospeso per tutto il territorio comunale:

- dal 1° dicembre al 6 gennaio;
- nella settimana precedente il martedì di Carnevale (dal lunedì al lunedì successivo incluso);
- nella settimana antecedente la Pasqua, a partire dal lunedì;
- dall'1 al 31 agosto;
- per gli esercizi commerciali specializzati in prodotti per la scuola (cartolerie, cartolibrerie) anche dal 1° settembre al 20 settembre;
- qualora ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica.

E' inoltre consentita la deroga in occasione di particolari ricorrenze o per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al Sindaco almeno 5 giorni prima e per non più di tre deroghe nell'anno solare.

#### ART. 4 - CARTELLO ORARIO

E' fatto obbligo agli esercenti di rendere noti al pubblico, mediante esposizione di un cartello ben visibile, l'orario giornaliero e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale prescelti.

Gli esercenti non sono tenuti alla presentazione dell'orario al Comune.

#### ART. 5 – ESCLUSIONI

Non sono tenute al rispetto dei presenti criteri le tipologie di attività elencate all'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 114/1998.

#### ART. 6 - SANZIONI

Le violazioni ai presenti criteri di disciplina degli orari, non espressamente sanzionate dall'art. 22, comma 3, del D. Lgs. n. 114/1998 e dall'art. 40 comma 1 e 2 della legge regionale n. 15/2004, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25.= a €. 500.= .

#### ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Vengono meno, con decorrenza dalla stessa data, gli effetti dell'ordinanza n. 1103, prot. n. 8770 del 13.5.1999.

**IL SINDACO**  
**Dino Brunello**